

## OPERAZIONI DI PAGAMENTO NON RIENTRANTI NEL CONTRATTO QUADRO

### INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca Valsabbina SCpA

Sede Legale: Via Molino, 4 - 25078 Vestone (BS)

Direzione Generale: Via XXV Aprile, 8 - 25121 Brescia

Tel. 030 3723.1 - Fax 030 3723.430

Iscritta al Registro delle Imprese e CCIAA di Brescia - REA n. 9187

Cod. Fisc. 00283510170 - P. Iva 00549950988

www.bancavalsabbina.com info@bancavalsabbina.com

Iscrizione Albo Banca d'Italia: 2875 - Codice ABI: 05116

ADERENTE AL FONDO INTERBANCARIO DI TUTELA DEI DEPOSITI

Banca Valsabbina è soggetta ai controlli esercitati dalla Banca d'Italia (Via Nazionale, 91 - 00184 Roma)

### OFFERTA FUORI SEDE: DATI DEL SOGGETTO CHE ENTRA IN RAPPORTO CON IL CLIENTE

Nome e cognome / Ragione sociale: \_\_\_\_\_

Sede: \_\_\_\_\_

Telefono e e-mail: \_\_\_\_\_

Iscrizione ad albi o elenchi: \_\_\_\_\_

Numero delibera iscrizione all'albo/elenco: \_\_\_\_\_

Qualifica: \_\_\_\_\_

### PRINCIPALI CARATTERISTICHE

#### **Caratteristiche**

Le operazioni di pagamento non rientranti nel contratto quadro sono operazioni che possono essere effettuate dal richiedente in contanti, presso la Sede e le Filiali della Banca, anche senza essere titolare di un contratto di corrispondenza.

#### **Rischi Tipici**

Eventuali rischi tipici possono essere imputati a:

- ritardo o mancata esecuzione dell'ordine di pagamento nelle ipotesi di caso fortuito o di forza maggiore non imputabili direttamente alla Banca;
- errore nell'indicazione dei codici identificativi del beneficiario;
- rischio cambio per i bonifici eseguiti in valuta diversa dall'euro;
- mancata accettazione dell'operazione da parte del creditore, o applicazione di penali, a causa di pagamento oltre la scadenza;
- F23 - F24: errata indicazione del codice tributo e/o codice fiscale;  
Mav - Rav - Bollettino Freccia: mancato rispetto della scadenza da parte del debitore

#### Per saperne di più

La **Guida "I pagamenti nel commercio elettronico in parole semplici"**, che fornisce una mappa degli strumenti di pagamento da utilizzare per fare acquisti online in sicurezza, dei rischi nell'utilizzo e delle tutele azionabili in caso di problemi, è disponibile sul sito [www.bancaditalia.it](http://www.bancaditalia.it) e sul sito della banca (indicato nella sezione "Informazioni sulla banca") nella sezione Trasparenza/Guide della banca d'Italia/Altre guide).

Le condizioni economiche sono valide fino alla pubblicazione di un nuovo Foglio Informativo o al ritiro del presente documento dal sito della banca (indicato nella sezione "Informazioni sulla banca").

## Identificativo unico

Per l'esecuzione delle operazioni, l'ordinante o il debitore, deve fornire alla Banca l'identificativo unico al fine di identificare il beneficiario di un'operazione di pagamento.

L'identificativo unico richiesto per l'esecuzione delle operazioni, a titolo esemplificativo e non esaustivo, è il seguente:

- Bonifici: IBAN beneficiario;
- Bonifici esteri: IBAN beneficiario/ BIC beneficiario;
- Pagamenti vari (es. utenze): codice identificativo bollettino;
- F23 - F24: codice fiscale del contribuente;
- Ri.ba: numero effetto

<b>CONDIZIONI ECONOMICHE ed OPERATIVE</b>	
<b>Bonifico su conto corrente Istituto per cassa in contanti</b>	
Commissione	€ 5,00
Data regolamento	Data accettazione
<b>Bonifico verso altro Istituto per cassa in contanti</b>	
Commissione	€ 5,00
Data regolamento	1 giorno lavorativo dalla data accettazione
<b>Bonifico di importo rilevante (BIR) per cassa in contanti</b>	
Commissione	€ 20,00
Data regolamento	1 giorno lavorativo dalla data di accettazione
<b>Pagamento utenze per cassa in contanti (solo per enti convenzionati con l'Istituto di Credito)</b>	
Commissione	€ 5,00
<b>Cambio assegni per cassa in contanti (circolari o bancari di altri istituti o postali)</b>	
Commissione	6‰ con minimo di € 5,16
<b>Pagamento incassi non standardizzati per cassa in contanti</b>	
Commissione	€ 5,00
<b>Ritiro Effetti di altri istituti per cassa in contanti</b>	
Commissione per ogni singolo effetto	€ 19,81
<b>Pagamento deleghe fiscali per cassa in contanti</b>	
Commissione	nessuna
<b>Pagamento MAV – RAV – Bollettini Bancari per cassa in contanti</b>	
Commissione	€ 5,00
<b>Bonifico estero ordinario per cassa in contanti</b>	
Commissione	€ 5,00
Cambio	In base alle quotazioni praticabili all'atto dell'operazione
Spese per richiesta di intervento successiva all'esecuzione del bonifico	€ 30,00 + spese reclamate dalle corrispondenti
<b>Bonifico estero SWIFT per cassa in contanti</b>	
Spese	€ 15,00
Commissione di intervento	0,20% con un minimo di € 4,00
Cambio	In base alle quotazioni praticabili all'atto dell'operazione
Spese per richiesta di intervento successiva all'esecuzione del bonifico	€ 30,00 + spese reclamate dalle corrispondenti
<b>Bonifico estero (LETTERA O ASSEGNO) per cassa in contanti</b>	
Spese	€ 22,00
Commissione di intervento	0,20% con un minimo di € 4,00
Cambio	In base alle quotazioni praticabili all'atto dell'operazione
Spese per richiesta di intervento successiva all'esecuzione del bonifico	€ 30,00 + spese reclamate dalle corrispondenti
<b>Cambio valuta per cassa in contanti</b>	
Commissione	€ 5,00
Cambio	In base alle quotazioni praticabili all'atto dell'operazione

<b>Negoziazione s.b.f. Assegni e traveller's cheques in divisa per cassa in contanti</b>	
Cambio	In base alle quotazioni praticabili all'atto dell'operazione
Commissione di intervento	0,20% con un minimo di € 4,00
Spese	€ 12,00
Richiesta esito assegno	€ 25,00 + spese B.E.
<b>Negoziazione s.b.f. Assegni in euro conto estero e traveller's cheques in euro per cassa in contanti</b>	
Cambio	In base alle quotazioni praticabili all'atto dell'operazione
Commissione di intervento	0,20% con un minimo di € 4,00
Spese	€ 12,00
Valute	
Bonifici PSD	
Data regolamento bonifici su Banca Valsabbina	Data accettazione
Data regolamento bonifici su altra Banca	2 giorni lavorativi dalla data di accettazione
Bonifici non PSD	
Data regolamento	2 giorni lavorativi dalla data di accettazione

<b>Invio comunicazioni</b>	
Invio cartaceo posta ordinaria (a documento)	€ 1,00
Invio in modalità telematica/rilascio su altro supporto durevole non cartaceo (a documento)	€ 0,00
Domiciliazione in filiale (a documento)	€ 0,40
Rilascio cartaceo in filiale (entro il mese successivo a quello a cui si riferisce)	€ 0,00
Ristampa ed invio/rilascio per documento già inviato: per le condizioni economiche applicate si rimanda agli specifici Fogli Informativi "Servizi Diversi" disponibili presso le filiali oppure nella sezione "Trasparenza" del sito internet della Banca.	
Invio in modalità diversa da quella stabilita in contratto (a richiesta cliente):	
Raccomandata	€ 6,50
Raccomandata A.R.	€ 8,00
Comunicazioni al garante: i predetti costi, ove previsti, sono a carico del soggetto garantito.	

## **CONSENSO - REVOCA CONSENSO**

Il consenso all'operazione di pagamento è prestato dal cliente nelle forme e secondo le procedure previste dai singoli servizi di pagamento.

Qualora il Cliente non presti il consenso nelle forme pattuite e secondo le procedure previste dai singoli servizi di pagamento, la Banca considererà l'operazione come non autorizzata.

L'autorizzazione deve essere concessa prima dell'esecuzione di ogni operazione di pagamento.

Le modalità per la prestazione del consenso per l'esecuzione delle operazioni, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sono le seguenti:

- Bonifici: compilazione e firma della richiesta di bonifico utilizzando la modulistica messa a disposizione dalla Banca
- Bollettini: compilazione e firma della richiesta di pagamento utilizzando la modulistica messa a disposizione dalla Banca
- F23 – F24: presentazione della delega fiscale con contestuale compilazione e firma della richiesta di pagamento utilizzando la modulistica messa a disposizione dalla Banca
- Ricevuta Bancaria: presentazione dall'avviso con contestuale compilazione e firma della richiesta di pagamento utilizzando la modulistica messa a disposizione dalla Banca

Il Cliente può revocare il consenso, per iscritto, alle seguenti condizioni:

- la revoca deve pervenire entro la fine del giorno precedente la data di regolamento
- l'ordine può essere revocato con il consenso del prestatore dei servizi di pagamento e del beneficiario.

## Reclami e risoluzione stragiudiziale delle controversie

In caso di controversie tra il Cliente e la Banca, il Cliente può presentare un reclamo scritto alla Banca mediante:

- i) posta ordinaria o raccomandata A/R indirizzata a Banca Valsabbina S.C.p.A. - Sede di Brescia - Ufficio Reclami - Via XXV Aprile, 8 - 25121 Brescia
- ii) posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo e-mail [ufficio.reclami@pec.lavalsabbina.it](mailto:ufficio.reclami@pec.lavalsabbina.it) o posta elettronica ordinaria all'indirizzo e-mail [ufficio.reclami@bancavalsabbina.com](mailto:ufficio.reclami@bancavalsabbina.com)
- iii) consegna diretta presso la filiale presso cui è intrattenuto il rapporto, la quale rilascerà apposita ricevuta con la data di consegna del reclamo stesso.

Il reclamo verrà evaso dall'Ufficio Reclami entro i seguenti termini:

- 1) 15 giorni operativi dalla ricezione se è un reclamo in materia di servizi di pagamento, come elencati nell'art. 1 del TUB; in situazioni eccezionali, se la Banca non può rispondere entro 15 giorni operativi per motivi indipendenti dalla sua volontà, è tenuta a inviare una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale il Cliente otterrà una risposta definitiva. In ogni caso il termine per la ricezione della risposta definitiva non supera le 35 giornate operative.
- 2) 60 giorni dalla ricezione se è un reclamo in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari non rientranti nella casistica di cui al punto precedente (ad esempio conti correnti, mutui, prestiti personali, ecc.).
- 3) 45 giorni dalla ricezione se è un reclamo in materia di contratti e/o servizi assicurativi, di competenza della Banca.
- 4) 60 giorni dalla ricezione se è un reclamo in materia di servizi e attività d'investimento.

Se il Cliente non è soddisfatto della risposta al reclamo o non ha ricevuto risposta dalla Banca nel termine indicato in precedenza:

### A) NEL CASO DI CONTROVERSIE RIGUARDANTI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI O SERVIZI DI PAGAMENTO DI CUI ALLA PAYMENT SERVICE DIRECTIVE (PSD2)

A1. Può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF); per sapere come rivolgersi all'ABF si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), oppure chiedere alla Banca.

A2. Può attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie ADR (Organismo iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia, con sede a Roma, via delle Botteghe Oscure n. 54, sito internet [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it)), specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie e che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale oppure, a propria discrezione, presso uno degli altri organismi di mediazione iscritti nell'apposito registro presso il Ministero della Giustizia, comunque abilitati dalla normativa tempo per tempo vigente.

A3. Solo con specifico accordo della Banca, può attivare l'arbitrato, qualunque sia il valore della controversia: in tal caso le controversie sono decise da un collegio composto da un arbitro unico indipendente, a meno che le parti non abbiano preferito ricorrere a un collegio di tre arbitri; l'arbitrato può essere attivato anche presso il Conciliatore Bancario Finanziario (informazioni reperibili sul sito [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it)).

A4. Nel caso in cui il Cliente intenda rivolgersi all'autorità giudiziaria, egli, deve preventivamente, pena l'improcedibilità della domanda, rivolgersi all'ABF, nelle modalità indicate al precedente comma A1 del presente articolo, oppure attivare la procedura di mediazione presso uno degli altri organismi di mediazione di cui al precedente comma A2.

A5. In ogni caso il Cliente ha diritto di presentare esposti alla Banca d'Italia.

A6. In caso di variazione della normativa di cui alla presente sezione, si applicheranno le disposizioni tempo per tempo vigenti.

A7. Il Cliente prende atto: (i) che il ricorso al Conciliatore Bancario Finanziario può essere attivato anche dalla Banca e non richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo alla stessa, (ii) che le condizioni e le procedure sono definite nel relativo regolamento, disponibile sul sito [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it), (iii) che la Banca ed il Cliente restano comunque liberi di scegliere di rivolgersi ad un altro organismo di conciliazione, purché iscritto nel registro presso il Ministero della Giustizia.

### B) NEL CASO DI CONTROVERSIE RIGUARDANTI I SERVIZI E LE ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

B1. Può rivolgersi all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF); per sapere come rivolgersi all'ACF si può consultare il sito [www.acf.consob.it](http://www.acf.consob.it), oppure chiedere alla Banca.

B2. Può attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societario ADR (con sede a Roma, via delle Botteghe Oscure n. 54, sito internet [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it)), specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie e che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale o a propria discrezione, presso uno degli altri organismi di mediazione iscritti nell'apposito registro presso il Ministero della Giustizia, comunque abilitati dalla normativa tempo per tempo vigente.

B3. Solo con specifico accordo della Banca, può attivare l'arbitrato, qualunque sia il valore della controversia: in tal caso le controversie sono decise da un collegio composto da un arbitro unico indipendente, a meno che le parti non abbiano preferito ricorrere a un collegio di tre arbitri; l'arbitrato può essere attivato anche presso il Conciliatore Bancario Finanziario (informazioni reperibili sul sito [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it)).

B4. Nel caso in cui il Cliente intenda rivolgersi all'autorità giudiziaria, egli, deve preventivamente, pena l'improcedibilità della domanda, rivolgersi all'ACF, nelle modalità indicate al precedente comma B1, oppure attivare la procedura di mediazione presso uno degli altri organismi di mediazione di cui al precedente comma B2.

B5. In ogni caso il Cliente ha diritto di presentare esposti CONSOB.

B6. In caso di variazione della normativa di cui alla presente sezione, si applicheranno le disposizioni tempo per tempo vigenti.

B7. Il Cliente prende atto: (i) che il ricorso al Conciliatore Bancario Finanziario può essere attivato anche dalla Banca e non richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo alla stessa, (ii) che le condizioni e le procedure sono definite nei relativi regolamenti, disponibili sul sito [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it), (iii) che la Banca ed il Cliente restano comunque liberi di scegliere di rivolgersi ad un altro organismo di conciliazione, purché iscritto nel registro presso il Ministero della Giustizia.

## C) NEL CASO DI CONTROVERSIE RIGUARDANTI L'INTERMEDIAZIONE DI PRODOTTI ASSICURATIVI EFFETTUATA DALLA BANCA

C1. Può rivolgersi all'Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS); per sapere come rivolgersi all'IVASS si può consultare il sito [www.ivass.it](http://www.ivass.it), oppure chiedere alla Banca; restano esclusi dalla competenza dell'IVASS le controversie in materia di distribuzione di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione (polizze ramo III e V), per i quali vige la competenza dell'ACF di cui al paragrafo precedente.

C2. Può attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso uno degli organismi di mediazione iscritti nell'apposito registro presso il Ministero della Giustizia, comunque abilitati dalla normativa tempo per tempo vigente.

C3. Solo con specifico accordo della Banca, può attivare l'arbitrato, qualunque sia il valore della controversia: in tal caso le controversie sono decise da un collegio composto da un arbitro unico indipendente, a meno che le parti non abbiano preferito ricorrere a un collegio di tre arbitri.

C4. Nel caso in cui il Cliente intenda rivolgersi all'autorità giudiziaria, egli deve preventivamente, pena l'improcedibilità della domanda, attivare la procedura di mediazione presso uno degli altri organismi di mediazione di cui al precedente comma C2.

C5. In caso di variazione della normativa di cui alla presente sezione, si applicheranno le disposizioni tempo per tempo vigenti.

## GLOSSARIO

<b>Assegni /Effetti SBF</b>	Assegni/effetti negoziati per i quali il correntista acquista la disponibilità della somma solo dopo che il titolo è stato effettivamente pagato.
<b>Assegni/Effetti al dopo incasso</b>	Assegni/effetti per i quali il correntista riceve l'accredito successivamente all'effettivo incasso.
<b>EEA</b>	European Economic Association costituita dagli stati appartenenti all'Unione
<b>PSD</b>	Payment Services Directive, rientrano in questa tipologia i bonifici in divise UE/EEA da/verso paesi UE/EEA
<b>Richieste di esito</b>	Richieste di esito su assegni/effetti inviati all'incasso
<b>UE</b>	Unione Europea